

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Brescia**

Commissione Diritto Societario e Commerciale

LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
(Legge 24/12/2007 n. 244 art. 1 comma 91)

Commissione Diritto Societario e Commerciale: Dott. Rag. Luciano Aldo Ferrari (coordinatore), Rag. Bruno Rinaldi (cons. delegato dell'Ordine), Dott.ssa Elisabetta Casella, Dott. Antonio Chirolì, Dott. Alberto Facella, Dott. Francesco Fracascio, Dott. Cesare Frati, Dott.ssa Francesca Ghidini, Dott. Marco Maroni, Dott.ssa Stefania Olivari, Dott. Davide Pollini, Dott.ssa Enrica Sardo, Dott. Tiziano Terilli, Dott. Bruno Zubani.

INDICE

1. Introduzione	pag. 3
1.1. Ambito soggettivo di applicazione	
1.2. Ambito oggettivo di applicazione	
1.3. Modalità di calcolo e versamento dell'imposta sostitutiva	
1.4. Chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria	
2. La redazione della perizia di stima	pag. 8
3. Responsabilità del Perito	pag. 10
3.1. Responsabilità civile	
3.2. Responsabilità penale	
3.3. Responsabilità fiscale	
3.4. Procedimento disciplinare per responsabilità	

Allegato: fac-simile di perizia di stima

1 - INTRODUZIONE

La Finanziaria 2008, all'articolo 1 comma 91, ha riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (e per la rivalutazione dei terreni), mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Tale facoltà viene accordata a condizione che le partecipazioni o i terreni predetti siano detenuti al 1° gennaio 2008, che entro il 30 giugno 2008 venga redatta la relativa perizia di stima e venga effettuato il pagamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata).

La normativa sopra descritta è stata il prodotto di successive modifiche, a partire dalla Finanziaria del 2002, con cui il legislatore, di volta in volta, prorogava e riapriva i termini. Attualmente, trattandosi di riapertura dei termini, rimangono valide le istruzioni ministeriali già precedentemente emanate dall'Agenzia delle Entrate, in quanto compatibili.

1.1. Ambito soggettivo di applicazione.

Come anticipato, la Finanziaria 2008 ha riaperto i termini, previsti nella finanziaria 2002, per la rideterminazione del valore di titoli, partecipazioni e diritti che non siano negoziati nei mercati regolamentati da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del Testo Unico delle Imposte sul Reddito.

L'espresso richiamo all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del Tuir fa sì che detta rideterminazione possa essere effettuata esclusivamente da quei soggetti che nel compiere operazioni finanziarie generano redditi diversi e non redditi di impresa, quali:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali;
- le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Come precisato dalla circolare del 31 gennaio 2002 n. 12/E la possibilità di rideterminare i valori di acquisto prescinde dal regime prescelto dal contribuente per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

Risultano quindi esclusi:

- i possessori di partecipazioni relative ad imprese commerciali e i soggetti diversi dalle persone fisiche privi di soggettività tributaria, quali ad esempio lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri soggetti di cui all'art. 74 comma 1 del Tuir;
- i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione nonché i fondi d'investimento immobiliare, in quanto tutti privi di soggettività tributaria;

- le persone fisiche non residenti per le quali le plusvalenze non sono imponibili per espressa previsione di convenzioni volte ad evitare la doppia imposizione sul reddito.

1.2. – Ambito oggettivo di applicazione.

La rideterminazione del valore delle partecipazioni non è applicabile a tutti gli strumenti finanziari rappresentativi del capitale di società, enti o associazioni ma esclusivamente:

- ai titoli, ad esempio le azioni;
- alle quote, ad esempio le quote di Srl, di società di persone e di altre società di cui all'art. 5 del Tuir, escluse le associazioni tra professionisti, alle partecipazioni in enti pubblici e privati residenti diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, alle partecipazioni in società non residenti;
- ai diritti, ad esempio i warrant, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili in azioni; detenuti alla data del 1° gennaio 2008 e non negoziati nei mercati regolamentati sia italiani che esteri di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998.

Coerentemente con quanto già previsto nella circolare n. 165/E del 1998, è possibile rivalutare anche solo una parte della partecipazione detenuta.

Va tenuto inoltre presente che qualora le stesse siano state acquistate in epoche diverse, ai fini dell'individuazione di quelli per i quali è rideterminato il costo o il valore di acquisto, si devono considerare valorizzate quelle acquistate per ultime.

1.3. – Modalità di calcolo e versamento dell'imposta sostitutiva.

I soggetti che effettuano la rideterminazione dei valori delle partecipazioni potranno utilizzare, come base di calcolo delle plusvalenze, il valore fiscalmente riconosciuto nella perizia, anziché il costo storico, esclusivamente se viene versata l'imposta sostitutiva nella misura del:

- 2% del valore di perizia, per le partecipazioni che, alla data del 1 gennaio 2008, risultano non qualificate;
- 4% del valore di perizia, per le partecipazioni che, alla data del 1 gennaio 2008, risultano qualificate, anche se viene rivalutata una quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata.

L'imposta sostitutiva così determinata dovrà essere versata o compensata, utilizzando il modello F24, alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2008;
- in tre rate annuali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2008, la seconda entro il 30 giugno 2009 con una maggiorazione per interessi pari al 3% annuo e la terza ed ultima entro il 30 giugno 2010 con una maggiorazione per interessi pari al 3% annuo.

Il codice tributo da utilizzare per i versamenti è 8055 e quale anno di riferimento va indicato il 2008. Nel caso in cui il versamento venga rateizzato va indicato quale anno di riferimento il 2008 anche gli anni successivi.

La rivalutazione si perfeziona con il versamento, entro il 30 giugno 2008, dell'intero importo ovvero, nel caso di pagamento rateale, della prima rata dell'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva può essere compensata nel modello F24 utilizzando gli eventuali crediti disponibili.

1.4. – Chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Di seguito si fornisce una sintesi dei principali chiarimenti di prassi in materia.

1. La Circolare n. 35/E/2004 ha precisato che il versamento dell'intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente l'utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata (in tal caso, rimane fermo il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva versata). Diversamente, qualora "*...il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti*", questi potranno essere oggetto di eventuale ravvedimento da parte del contribuente, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997 o, in assenza di questo, essere iscritti a ruolo. L'utilizzo del nuovo valore ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate è subordinato al pagamento dell'imposta sostitutiva e, in caso di pagamento rateale, al versamento della prima rata. L'esercizio della facoltà di avvalersi delle disposizioni sulle rivalutazioni, una volta effettuato il versamento anche di una sola rata, è irrevocabile. *La differenza con le precedenti rivalutazioni è riscontrabile nei termini di possesso e di versamento; tutte le precedenti rivalutazioni, infatti, prevedevano il versamento entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello previsto per il possesso al primo gennaio, mentre questa volta il possesso deve risultare al primo gennaio del medesimo anno della scadenza per il versamento.*

2. Soggetti abilitati a redigere la perizia e a prestare giuramento ai sensi dell'articolo 64 C.P.C. sono, con riferimento alle partecipazioni sociali, i soggetti iscritti nel nuovo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nell'elenco dei revisori contabili. *Soggetti abilitati all'asseverazione, che sono stati elencati l'ultima volta nella circolare di commento alla Finanziaria 2005 (Circ. 16/E/2005).*

3. Circolare n. 12/E/2002. È possibile la rivalutazione parziale della partecipazione. La misura dell'imposta sostitutiva (2-4%) dipende però dalla tipologia di partecipazione posseduta all'1.1.2008 (qualificata/non qualificata). Pertanto, coloro che possiedono una partecipazione qualificata sono soggetti all'imposta del 4% anche se rivalutano una parte della partecipazione che da sola è considerata non qualificata.

4. Circolari 27/E/2003, 35/E/2004 e 16/E/2005. Dal momento che quella disposta dalla Finanziaria 2008 non è una proroga, ma è una riapertura dei termini, chi ha già usufruito

delle precedenti agevolazioni ne potrà usufruire di nuovo, provvedendo a far redigere una nuova perizia giurata di stima e versando l'imposta sostitutiva relativa al valore rideterminato, ma non potrà scomputare le somme versate per le precedenti rivalutazioni. Queste possono essere esclusivamente chieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 29 settembre 1973; naturalmente, non andrà versata l'eventuale terza rata relativa alla precedente rivalutazione che scade anch'essa il 30.06.2008. *Si pone però il problema, precedentemente inesistente data la vicinanza temporale delle rivalutazioni succedutesi negli anni, del rimborso di versamenti eseguiti da più di 48 mesi (nel caso del 2002 e del 2003) e non più ripetibili ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73.*

5. Circolare n. 27/E/2003 La rivalutazione delle partecipazioni può riguardare sia il nudo proprietario, sia l'usufruttuario. Al fine di determinare il valore delle partecipazioni su cui esiste un diritto di usufrutto si può fare riferimento a quanto indicato nella CM 10.5.85, n. 16

6. Circolare n. 81/E/2002. È possibile il versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva riferita a più terreni o partecipazioni. Essendo tuttavia necessario ricollegare il valore di ciascun terreno o partecipazione all'imposta versata sarà necessario indicare nella dichiarazione dei redditi il valore di ciascuna partecipazione e di ciascun terreno.

7. Circolare n. 35/E/2004. Nel caso in cui la rivalutazione venga effettuata dal donatario titolare di una partecipazione non qualificata, lo stesso è normalmente tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 2%. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il donante fosse stato possessore di una partecipazione qualificata è previsto, per effetto della norma antielusiva contenuta nell'art. 16, comma 1, Legge n. 383/2001, che il donatario determini, nell'ambito della cessione della partecipazione entro 5 anni dalla donazione, il capital gain come se fosse titolare di una partecipazione qualificata. Ciò si riflette anche agli effetti della disciplina della rivalutazione delle partecipazioni in quanto sarà necessario, nell'ipotesi sopra delineata, che il versamento dell'imposta sostitutiva avvenga nella misura del 4%, anziché del 2%, ancorché il contribuente donatario sia titolare di una partecipazione non qualificata.

8. Circolare Agenzia Entrate 47/E/2002. Relativamente alle partecipazioni societarie la perizia di stima può essere redatta anche successivamente alla cessione delle quote purché il contribuente esponga le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi (sistema dichiarativo); la suddetta circolare ha, infatti, escluso da questa possibilità coloro che detengono le partecipazioni nel regime di risparmio amministrato in quanto la perizia deve essere consegnata all'intermediario prima della cessione affinché possa determinare l'imponibile su cui operare la ritenuta del 12,50%.

9. Circolare 27/E/2003. Relativamente alle partecipazioni ricevute mortis causa ha chiarito che l'erede potrà procedere alla rivalutazione solo se ha ricevuto la partecipazione entro il 1° gennaio 2008, assimilando la successione ereditaria alla vera e

propria cessione. In altri termini il trasferimento a titolo gratuito (successione e donazione) non permette all'avente-causa (erede o donatario) di subentrare nel diritto del dante-causa (de cuius o donante) nell'operazione di rivalutazione. Per quanto riguarda invece la rivalutazione parziale, nulla vieta che un soggetto esegua una parziale rivalutazione della partecipazione.

10. Circolare 16/E/2005. Essa ha chiarito che i benefici non si producono solo nel caso di cessione a titolo oneroso, ma anche nel caso di recesso atipico del socio, che si realizza mediante acquisto da parte degli altri soci in misura proporzionale alle loro quote oppure da parte di un terzo individuato dai medesimi soci. Invece, nel caso di recesso tipico non può essere utilizzato il valore rideterminato, in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile (dividendo tassabile attualmente al 40% ma suscettibile di incremento per le partecipazioni nelle società di capitali e normale reddito di partecipazione nelle società di persone) per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Per le partecipazioni il costo della perizia, se commissionata dalla società, è per la stessa deducibile dal reddito d'impresa in cinque anni; se commissionata dai possessori dei titoli può essere proporzionalmente portata in aumento del valore di carico delle partecipazioni. Se il valore di perizia dovesse risultare superiore ad un successivo prezzo di cessione della quota, la differenza negativa non potrà essere utilizzata in compensazione di eventuali plusvalenze, a prescindere dal regime impositivo adottato;

2 - LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA

La perizia per l'affrancamento delle partecipazioni è lo strumento necessario per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2008, in quanto l'eventuale maggior valore risultante dalla perizia viene assoggettato ad imposta sostitutiva permettendo così l'affrancamento delle partecipazioni medesime.

Le principali caratteristiche di tale documento sono che:

- deve riguardare l'intero patrimonio della società (Art. 5, comma 4 Legge 28.12.2001 n. 448) alla data del 1° gennaio 2008, anche se poi il contribuente può decidere di rivalutare anche solo una frazione della partecipazione detenuta (Circolare n. 12/E/2002) oppure solo alcuni dei possessori possono procedere ad affrancamento;
- deve essere redatta da un soggetto iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori contabili;
- deve essere asseverata con giuramento entro il 30 giugno 2008 anche se la cessione di quote può essere effettuata in data anteriore a quella di asseverazione, ma comunque dopo il 1° gennaio 2008 (Circolare n. 47/E/2002);
- deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, al codice fiscale della società periziata e alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva.

La struttura della relazione può essere così schematizzata:

- premessa e finalità della valutazione
- oggetto della valutazione: l'azienda
 - dati identificativi
 - breve storia
 - tipologia dell'attività e struttura
- criteri di valutazione (metodo applicato)
- descrizione dei singoli beni e valore loro attribuito
- risultato finale della valutazione

L'aspetto che merita un approfondimento riguarda ovviamente il valore del patrimonio netto che non potrà in nessun caso essere determinato sulla base delle risultanze contabili (Circolare n. 12/E del 31.01.2002). Pertanto si ritiene che i metodi di valutazione più idonei siano quello patrimoniale o quello misto con valorizzazione autonoma dell'avviamento, a seconda della tipologia dell'attività svolta dalla società.

Tali metodi prevedono in comune che i valori contabili delle poste patrimoniali dell'attivo e del passivo vengano espressi a "valori correnti" dando luogo al valore patrimoniale rettificato, quindi:

- i beni e i diritti patrimoniali iscritti in bilancio a costi storici dovranno essere riespressi a valori analoghi a quelli di mercato con l'emersione, per cespiti acquisti da lungo tempo, di plusvalenze latenti, anche consistenti;

- le rimanenze di magazzino potrà essere ugualmente interessato dall'emersione di plusvalenze latenti nel caso siano state valutate contabilmente con tecniche volte a comprimerne il valore (es. Lifo):

- i crediti saranno oggetto di una ricostruzione analitica al fine, se del caso, di rettificarne il valore allineandolo a quello di presumibile realizzo;

- i debiti saranno parimenti esaminati analiticamente al fine di verificarne la rispondenza rispetto ai documenti di riscontro (es. Tfr, mutui bancari, fornitori ecc..)

Nel caso di applicazione del metodo misto con valorizzazione autonoma dell'avviamento dovrà essere inoltre quantificato il valore dell'avviamento mediante l'elaborazione della metodologia valutativa che prevede l'attualizzazione del reddito medio prospettico attribuibile alla società in base ai parametri ritenuti idonei in base alle caratteristiche specifiche dell'attività svolta.

Si segnala infine che, se la perizia viene predisposta per conto della stessa società nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa (della società) in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui è stata sostenuta; mentre se la perizia viene predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli o delle quote, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori (Art. 5, comma 5 Legge 28.12.2001 n. 448).

3 - LA RESPONSABILITA' DEL PERITO

Le responsabilità del perito possono essere di tre tipi:

- **Civile**
- **Penale**
- **Tributario**

Ai tre tipi di responsabilità se ne aggiunge un altro che è di natura **Disciplinare**.

3.1. – Responsabilità civile.

La responsabilità civile è quella di cui all'articolo 2236 c.c. che richiede al professionista di adempiere alla obbligazione assunta con la stipulazione del contratto secondo le *comuni regole di correttezza e diligenza*. Ed è l'art 1176 c.2 che richiede una diligenza oggettiva nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio della attività professionale.

Nella fattispecie esaminata viene invertito l'onere probatorio. E' il committente che deve infatti dimostrare la prova del danno e del nesso causale, la incompetenza e/o la negligenza o meglio la colpa o l'imperizia.

Il professionista è tenuto a prestare tutta la diligenza dedotta in obbligazione e la responsabilità è limitata ai soli casi di colpa grave o dolo, la cui valutazione spetta al giudice perché devono essere provati da chi chiede il risarcimento.

In sostanza il valutatore ai sensi dell'articolo 2236 c.c. è esentato dalla responsabilità per colpa solo e unicamente quando la propria prestazione comporta la soluzione di problemi di particolare difficoltà, mentre risponde nei casi di dolo o colpa grave.

3.2. – Responsabilità penale.

Molti sono gli articoli che disciplinano la responsabilità penale a cominciare dall'articolo 64 c.p.c. che interviene sulla responsabilità stabilendo un limite di un anno o una ammenda fino a euro 10.329,00 nel caso il consulente tecnico incorra in colpa grave nella esecuzione degli atti che gli sono richiesti, rimandando all'art. 35 del codice penale che, nel caso di condanna alla reclusione non inferiore a un anno determina la sospensione dall'esercizio della professione con un minimo di 15 giorni e un massimo di 2 anni.

Il perito secondo quanto accennato può rendersi colpevole di alcuni reati previsti dal codice penale:

- delitto di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.);
- delitto di falsa perizia (art. 373 c.p.);
- contravvenzione nella esecuzione degli atti;

- indicazione di pareri o interpretazioni mendaci, di fatti non conformi al vero, ovvero falsa testimonianza (art. 372 c.p.);
- occultamento di incompetenza nell'oggetto della perizia;
- esistenza di cause di incapacità naturale o legale, di incompatibilità o ricusabilità, ovvero frode processuale (art. 384 c.p.);
- intervento materiale nella distruzione di prove (il valutatore può rispondere del reato anche a titolo di concorso)
- sottostare a corruzione o subornazione (Azione del subornare – chi offre o promette denaro o altra utilità al perito per indurlo a una falsa perizia) (art 377 c.p.);
- responsabilità per concorso di persona nel reato (art. 110 c.p.);
- l'esercizio di un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.);
- consulenza infedele (art. 380 c.p.).

3.3. – Responsabilità fiscale.

L'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 472/1997, modificato dall'arte 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 203/1998 (*perizie sul capital gain*) ha stabilito che nel caso di violazione in conseguenza di un errore di fatto (per errore di fatto si intende la falsa rappresentazione della realtà art. 47 c.p.) il perito non deve essere ritenuto responsabile se l'errore non è determinato da colpa.

Vi è colpa in capo al perito allorché effettua la stima con negligenza o imperizia (colpa lieve) o con coscienza e volontà di determinare un valore inesatto (colpa grave) Non sussistono violazioni punibili se la valutazione è eseguita secondo criteri di stima corretti, cioè, nella assenza di una definizione legislativa secondo criteri di stima:

- di generale accettazione;
- senza omissione di informazioni rilevanti;
- che comportano un differenziale di valutazione nei limiti del 5% (CM 180/E 1998).

In questo ultimo caso non dovrebbe sussistere nemmeno il falso in bilancio non manifestandosi il requisito della fraudolenza richiesto dall'articolo 2621 c.c. che però pone la sanzione penale su un piano di maggiore tolleranza, disponendo la soglia al 10% contro il 5% del limite fiscale.

3.4. – Procedimento disciplinare per responsabilità.

Sono gli articoli dal 34 al 46 dell'ordinamento professionale che trattano del procedimento disciplinare alle fattispecie citate che vanno dalla censura alla sospensione e alla radiazione. E le norme di deontologia professionale definiscono le modalità i termini e il comportamento che deve tenere l'iscritto all'ordine tenendo un comportamento corretto, leale, sincero, con buona fede.

